

DICHIARAZIONI

Gli acconti d'imposta nel regime di trasparenza fiscale

di **Federica Furlani**

L'[articolo 116 Tuir](#) disciplina il cosiddetto regime di **trasparenza fiscale** per le società a responsabilità limitata a **ristretta base societaria** (10 soci per le Srl, 20 soci per le cooperative a responsabilità limitata) con **soci esclusivamente persone fisiche**.

Esercitando la relativa opzione, **il reddito della società partecipata** non è tassato ai fini Ires in capo alla stessa, ma **è imputato ai soci per trasparenza**, indipendentemente dall'effettiva percezione, in proporzione alla **quota di partecipazione agli utili**.

Tralasciando i requisiti specifici previsti per l'adesione al regime e le modalità di esercizio dell'opzione, nel presente contributo si vuole porre l'attenzione sulle **modalità di versamento degli acconti di imposta**, tanto per la **società partecipata** quanto per i **soci**.

A tal fine è necessario distinguere tra:

- acconti relativi al **primo anno di efficacia dell'opzione**;
- acconti durante gli **anni successivi** al primo (secondo e terzo);
- acconti nel caso di **revoca del regime**.

Per quanto riguarda il **primo periodo**, la **società trasparente è comunque tenuta al versamento dell'acconto Ires**, utilizzando il **metodo storico**, e quindi facendo riferimento agli importi indicati nel modello Redditi relativo all'esercizio precedente a quello di inizio del regime di trasparenza, o quello **previsionale**. In questo ultimo caso la **stima dell'acconto d'imposta deve avvenire come se l'adesione al regime non si fosse verificata**.

Quanto versato dalla società a titolo di **acconto nel primo anno** di efficacia dell'opzione, sarà comunque **scomputabile da parte dei soci**, sempre in **proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili**, per il versamento dell'Irpef da essi dovuta sul **reddito imputato per trasparenza**.

Per quanto riguarda i **soci**, essi determineranno l'acconto Irpef utilizzando a scelta il **metodo storico** o quello **previsionale**. In questo ultimo caso **possono però tener conto dell'avvenuta opzione** e quindi considerare le **perdite presunte** che saranno a loro imputate dalla società trasparente.

Durante il secondo ed il terzo anno di efficacia dell'opzione, la società non sarà invece più tenuta al versamento dell'acconto Ires. L'acconto a titolo di Irpef andrà **versato esclusivamente**

dai soci, che potranno calcolarlo o con il **metodo storico** o con quello **previsionale**, tenendo conto del regime di trasparenza adottato.

Fino al **2016** l'opzione per il **regime di trasparenza** aveva **validità triennale**, per cui, alla scadenza del triennio, poteva o meno essere **rinnovata**.

Per effetto dell'[articolo 7-quater D.L. 193/2016](#), a partire dal 2017 si decade dal regime opzionale scelto solo in caso di **revoca espressa**: al termine del triennio l'opzione si intende pertanto **tacitamente rinnovata** per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

Ne deriva che in caso **di revoca dell'opzione, gli acconti andranno versati**:

- **sia in capo alla società partecipata**, che li calcolerà sulla base dell'imposta corrispondente al **reddito** imputato per trasparenza nel periodo precedente,
- **sia in capo ai soci**, che li determineranno sulla base dell'imposta relativa al reddito prodotto nel periodo precedente, senza tener conto della parte ad essi attribuita per trasparenza dalla società.

La società trasparente è invece sempre tenuta al **versamento dell'Irap** secondo le regole ordinarie, in quanto il **regime di trasparenza fiscale** ha effetto solo ai fini **Ires/Irpef** e la società trasparente resta quindi a tutti gli effetti un **soggetto passivo ai fini dell'Irap**.



Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >